



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27/03/2024 N. 516/2024 e vi rimarrà fino al 03/04/2024.

Li 27/03/2024

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Paolo Cesareo

AREA 1 – RISORSE UMANE

Ufficio POLITICHE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

n.74/2024 del 27.03.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 50% EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, ASCRITTO ALL'AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PER L'UFFICIO DI STAFF, ESPERTO IN SOCIAL MEDIA. INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA.

In data 27 marzo 2024 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Giuseppe Bucci

IL DIRETTORE DELL'AREA 1

Visto l'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.e i.;

Visto il d.lgs. n. 165 del 31.3.2001 e s.m. e i.;

Visto, in particolare, l'articolo 35-ter del citato decreto legislativo n. 165/2001 in materia di "Portale unico del reclutamento", così come introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che al comma 4 prevede che il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale;

Visto il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246*";

Visto il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli Uffici e Servizi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 3/12/2014 avente ad oggetto "Approvazione della nuova organizzazione dell'Ente" che ha istituito l'Ufficio di Staff al Sindaco;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30 marzo 2017 avente ad oggetto: "Approvazione nuova organizzazione dell'Ente" e successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 24 maggio 2017 avente ad oggetto: "Parziale modifica della nuova organizzazione dell'Ente approvata con deliberazione di G.C. n. 86 del 30.3.2017", esecutive ai termini di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 22/03/2024 avente ad oggetto: "*Costituzione di due rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato part-time 50% ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000 di n. 2 dipendenti appartenenti all'area dei funzionari ed E.Q. con profilo di funzionario amministrativo, ex categoria d, per l'ufficio di staff*";

Considerato che l'art.90 del d.lgs. n. 267/2000, testualmente recita:

"1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale."

Visto l'art. 63 del vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi che al comma 1 stabilisce: "*Con apposita deliberazione giuntale, possono essere costituiti appositi uffici di supporto posti*

alla diretta dipendenza funzionale del Sindaco, della Giunta o dei singoli Assessori, intesi a consentire l'esercizio delle attribuzioni di indirizzo e di controllo loro affidate dalla legge";

Tenuto conto che:

- la disposizione di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 si pone quale applicazione del fondamentale principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione amministrativa e di gestione, rispondendo alla necessità di assicurare, agli organi titolari dell'autorità politica, la possibilità di disporre di personale "per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge". In virtù di tale funzione, il rapporto di lavoro instaurato in forza di tale norma ha natura fiduciaria ed è instaurato in base all'intuitu personae, senza dunque la necessità di particolari procedure selettive, fermo restando, tuttavia, che non si può prescindere da una valutazione sulle specifiche professionalità necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- sul punto, anche la magistratura contabile ha ribadito come la previsione dell'art. 90 del TUEL "costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari della specifica funzione di 'direzione politica' di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto 'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell'ambito di un rapporto instaurato in base all'intuitu personae. A tale diversa ratio corrisponde la diversa disciplina legislativa, che si estrinseca, segnatamente, nella sostanziale assenza di predeterminazione legislativa dei requisiti professionali degli 'staffisti' ex art. 90 TUEL, trattandosi per l'appunto di incarichi che, in quanto volti a supportare l'esercizio delle funzioni politiche, sono conferiti fiduciariamente, e nella sostanziale rimessione della disciplina di tali uffici all'autonomia regolamentare (e dunque alle scelte politiche) del singolo Ente" (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 208/2013; Deliberazione Sezione regionale di controllo per le Marche n. 67/2014/PAR);

Visti:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. secondo cui "***Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto (...). Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato***";
- l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) secondo cui le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di assunzioni flessibili non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. A tal riguardo, già la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015, ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100 per cento della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009, pari a euro 23.569,05 oltre oneri a carico dell'Ente;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1- quater, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, secondo cui "*a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.*

300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- l'art. 18-ter del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, secondo cui “1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" si interpretano nel senso che **il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato**”;

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 37 del 13/02/2024, è stato approvato il PIAO 2024-2026 in cui è confluita la “Programmazione dei fabbisogni di personale 2024-2026” nella quale è stata prevista l'assunzione di n. 2 Funzionari ex categoria D, cui conferire l'incarico ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 con contratto di lavoro a tempo determinato part-time al 50%, da destinare agli uffici di diretta dipendenza del Sindaco e della Giunta, per la durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, salvo proroga e, comunque, entro la data di scadenza del mandato del Sindaco;

Vista la relazione a firma del Sindaco, prot. n. 6776 del 20/03/2024, acquisita agli atti, con indicazione della specifica motivazione della necessità delle due figure richieste, in considerazione della fiduciarità dell'incarico;

Evidenziato che la spesa per le assunzioni in esame non eccede il limite del 100 per cento del costo sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009, e non eccede il limite del 20% del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 60, 3° comma, del CCNL 16 novembre 2022;

Ribadito che:

- il personale assunto in posizione di staff ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 non può, in alcun caso, svolgere funzioni gestionali ma esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di

controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, onde evitare qualsivoglia sovrapposizione con le funzioni gestionali e istituzionali;

- il contratto stipulato non può avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica ed è, in ogni caso, risolto di diritto nell'ipotesi di cessazione del mandato di quest'ultimo per qualsiasi altra causa;

Ritenuto, pertanto di procedere alla scelta di un Funzionario amministrativo, ascritto all'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del C.C.N.L. relativo al Comparto Funzioni Locali, per l'Ufficio di Staff, esperto in attività di programmazione, progettazione strategica e partecipazione ai bandi con fondi europei, nazionali e regionali, mediante pubblica selezione tra soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati a ricoprire tale ruolo, così come previsto dal vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli Uffici e Servizi;

Stabilito che al soggetto individuato e assunto a tempo determinato part-time al 50% si applicherà il CCNL del comparto "Funzioni locali", così come previsto dall'art. 61, 1° comma, del CCNL - Comparto Funzioni Locali del 2019-2021;

Dato atto che il contratto individuale di lavoro che si andrà a stipulare con il Funzionario amministrativo avrà la durata di un anno, salvo proroga entro la scadenza del mandato sindacale, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;

Dato atto, altresì, che al soggetto individuato potrà essere attribuito, con successivo provvedimento della Giunta, sulla base dell'attività espletata, della professionalità dimostrata e dell'impegno per l'espletamento delle funzioni assegnate, in sostituzione del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi, un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di CCNL, regolamenti e/o accordi decentrati;

Rilevato che questo Ente ha rispettato le norme di contenimento e riduzione della spesa del personale imposto dalle vigenti normative, nello specifico, con riferimento ai contratti di lavoro stipulati a tempo determinato;

Dato atto che la relativa spesa è stata prevista nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026, contenuto nell'allegato E al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13.02.2024;

Visto l'allegato schema di avviso pubblico che sarà pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune di Ruvo di Puglia, sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di Concorso", alla voce relativa al presente Avviso di selezione, al seguente link: <https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso> e sul Portale unico di reclutamento "InPA" raggiungibile al link www.InPA.gov.it, assegnando il termine perentorio di giorni 10 consecutivi per la presentazione delle domande, così come da indirizzo fornito dalla Giunta;

Considerato che il Comune di Ruvo di Puglia:

- ha attuato le disposizioni previste dall'art.1 comma 557, comma 557-bis e 557-ter della L.296/2006 rispetto del contenimento della spesa per il personale;
- rispetta il vincolo di spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011/2013;
- sono state acquisite le dichiarazioni, in atti, rilasciate da ogni direttore di inesistenza di personale in soprannumero;
- ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024-2026 con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 13/02/2024;

Visti:

- la nota prot. 2748 del 02/02/2024 la Direttrice dell'Area 2 – Risorse economiche e bilancio con la quale ha attestato:

- l'insussistenza condizioni di deficitarietà strutturale, accesso alle procedure di riequilibrio pluriennale o stato di dissesto, ai sensi dell'art. 243 del TUEL;
 - il rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, con trasmissione dei relativi documenti alla BDAP nei termini di legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, c. 1- quinquies, D.L. n. 113 del 24/06/2016, convertito in legge n. 160 del 7/8/2016;
 - non trasmissione alla BDAP delle informazioni relative ai patti di solidarietà, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 508, della legge n. 232/2016, in quanto non sussistenti per questo Ente;
 - rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 relative alla certificazione dei crediti attraverso la piattaforma informatica.
- Il verbale n. 2 del 31/01/2024 il Collegio dei Revisori ha attestato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 del Comune di Ruvo di Puglia, rispetto ai contenuti della Sezione 3.3. del Piao 2024/2026 di cui alla proposta esaminata.

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2024/2026 (Art. 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) - Approvazione";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 27/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 – Art 151, D. Lgs. n. 267/2000 e art 10, D. Lgs. n. 118/2011 – Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 27/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto: "Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024/2025/2026";

Constatato che, per quanto sopra descritto, la relativa spesa è stata prevista nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2024-2026;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

Ritenuto, altresì, di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica circa la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il d.lgs. 18 giugno 2000, n. 267 di approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il d.lgs. 150/2009;
- le disposizioni finanziarie vigenti in tema di contenimento delle spese di personale;
- il decreto sindacale n. 22347 del 29/10/2021 di conferma del conferimento dell'incarico di Direttore di Area;

DETERMINA

1. **Di approvare** l'allegato avviso pubblico di selezione per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time 50%, di un Funzionario amministrativo, ascritto all'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del C.C.N.L. relativo al Comparto Funzioni Locali, per l'Ufficio di Staff, esperto in social media, ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000, per la durata del mandato del Sindaco, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e contestualmente indire la relativa procedura selettiva.
2. **Di stabilire** che l'avviso di selezione venga reso noto mediante pubblicazione per 10 (dieci) giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune di Ruvo di Puglia, sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di Concorso", alla voce relativa al presente Avviso di selezione, al seguente link: <https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso> e sul

Portale unico di reclutamento "InPA" raggiungibile al link www.InPA.gov.it, assegnando il termine perentorio di **giorni 10 consecutivi** per la presentazione delle domande, così come da indirizzo fornito dalla Giunta.

3. Di dare atto che:

- Il trattamento economico sarà quello iniziale previsto per il personale del comparto Funzioni Locali di corrispondente categoria e che ai soggetti individuati potrà essere attribuito con successivo provvedimento della Giunta, sulla base dell'attività espletata, della professionalità dimostrata e dell'impegno per l'espletamento delle funzioni assegnate, in sostituzione del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi, un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di CCNL, regolamenti e/o accordi decentrati;
- Che la relativa spesa, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, troverà copertura negli appositi capitoli di bilancio 2024-2026, approvato con la deliberazione di G.C. n. 91 del 27/12/2023 e che i relativi impegni saranno assunti con successivo provvedimento all'atto della costituzione del rapporto di lavoro;
- Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

4. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

5. **Di trasmettere**, altresì, il presente provvedimento ai componenti la delegazione trattante.

IL DIRETTORE AREA 1
Rag. Giuseppe Bucci

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
